

**Zeitschrift:** Rivista militare della Svizzera italiana  
**Herausgeber:** Lugano : Amministrazione RMSI  
**Band:** 82 (2010)  
**Heft:** 6

**Artikel:** Targhe di controllo e licenze di circolazione per veicoli militari  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-283842>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 25.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



## Targhe di controllo e licenze di circolazione per veicoli militari

Alcuni privati o associazioni che collezionano vecchi veicoli militari hanno acquistato tali veicoli insieme alla rispettiva targa militare. Per poter mettere in circolazione questi veicoli occorre osservare le prescrizioni e gli oneri previsti dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr). Al momento dell'acquisto di un vecchio veicolo militare è necessario:

- richiedere una nuova licenza di circolazione e delle targhe di controllo nel rispettivo Cantone;
- restituire le targhe di controllo militari all'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito (UCNEs);
- stipulare un'assicurazione privata per la responsabilità civile;
- effettuare un controllo del veicolo in caso di dubbi relativi alla sicurezza d'esercizio.

I veicoli che non soddisfano le suddette condizioni non possono essere messi subito in circolazione ma devono essere trasportati dal luogo di origine A a quello di destinazione B da imprese di trasporto private oppure essere dotati di targhe giornalieri cantonali per tale trasferimento.

Se la polizia civile o la polizia militare constatano che dei veicoli d'epoca o cingolati militari oppure dei veicoli civili e dei rimorchi sono stati messi abusivamente in circolazione con la targa militare, tali infrazioni sono punite conformemente alla legislazione civile in materia di circolazione stradale.

Per le infrazioni relative alle targhe di controllo e alle licenze di circolazione si applicano i seguenti articoli della legislazione in materia di circolazione stradale (legge federale sulla circolazione stradale [LCStr], ordinanza sull'assicurazione dei veicoli [OAV], ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli [ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC] e l'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali [OETV]):

- mancata richiesta di una nuova licenza di circolazione e di nuove targhe di controllo in caso di trasferimento del domicilio in un altro Cantone:

artt. 11/3, 99/2 LCStr,

artt. 74/5, 143/3 OAC;

- mancata restituzione delle targhe di controllo e della licenza di circolazione nonostante un avvertimento dell'autorità:

art. 97/1 LCStr;

- guida di un veicolo a motore senza la prescritta assicurazione per la responsabilità civile e senza targhe di controllo ma con licenza di circolazione valida (targhe depositate):

artt. 63/1, 68/3, 96/2, 97/1 LCStr,

artt. 3a/2c OAV;

- cessione illecita a terzi delle targhe di controllo e guida senza licenza di circolazione valida ma con assicurazione per la responsabilità civile (cambiamento del detentore con attestato di assicurazione valido che tuttavia non è stato consegnato all'UCNEs):

artt. 10/1, 96/1, 97/1 LCStr,

artt. 3a/2a OAV;

- guida senza targhe di controllo ma con assicurazione per la responsabilità civile (per es. se un garagista non monta le targhe U o se non vengono montate le targhe trasferibili):

artt. 10/1, 96/1 LCStr,

artt. 45/2, 96 OETV;

- appropriazione illecita di targhe di controllo:

2/2

art. 97/1 LCStr.

Chiunque commetta le suddette infrazioni può essere punito con una multa, una pena pecuniaria o una pena detentiva.

In caso di domande è possibile rivolgersi alla Sicurezza militare ([www.sicmil.ch](http://www.sicmil.ch)) o all'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito ([www.armee.ch/svsaa](http://www.armee.ch/svsaa)).